



COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 – 90021 – Alia (PA) – Telefono: 091-8210911
protocolloalia.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 20 DEL 30-04-2025

OGGETTO: Adeguamento al PEF 2024-2025 di cui alla delibera ARERA n. 363/2021 - Approvazione tariffe TARI anno 2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno 30 del mese di aprile, alle ore 19:00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prosecuzione e in sessione ordinaria. Alle ore 21: 22 inizia la trattazione del punto n. 04 dell'ordine del giorno indicato in oggetto. Presiede la seduta il Presidente Maria Grazia Andollina con l'assistenza del Segretario comunale Salvatore Alberto Somma. Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco Guccione, il vicesindaco Miceli Lucia Paola e l'assessore La Terra (il vicesindaco Miceli Lucia Paola, riveste contestualmente la carica di consigliere comunale). Risultano presenti alla votazione finale i signori consiglieri:

| N. | COGNOME E NOME | PRESENTI | ASSENTI |
|----|------------------------|----------|---------|
| 1 | ANDOLLINA MARIA GRAZIA | X | |
| 2 | AGNELLO ERCOLE | X | |
| 3 | SIRAGUSA GAETANO | | X |
| 4 | DI NATALE PAOLA | X | |
| 5 | MICELI LUCIA PAOLA | X | |
| 6 | DI PRIMA ROSOLINO | | X |
| 7 | MICELI ANTONINO | X | |
| 8 | FUCARINO ANTONIO | X | |
| 9 | GATTUSO CALOGERA | | X |
| 10 | TRIPPI GIOACCHINO | | X |
| 11 | FATTA ROSARIO | | X |
| 12 | BOSSOLO DANIELA | | X |

Presenti n. 06 (Andollina, Agnello, Di Natale, Miceli A., Miceli L. Paola e Fucarino)

Assenti n. 06 (Siragusa, Di Prima, Gattuso, Fatta, Tripi e Bossolo)

Dal "Servizio Entrate Tributarie e contenzioso" del Settore 2 "Affari Finanziari e Tributarie" si sottopone al Consiglio Comunale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

DATO ATTO che la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

VISTI, altresì:

-l'art.1, comma 1, della Legge 481/1995;

-l'art.1, comma 527, della Legge n.205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);

- "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);

- "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

RICHIAMATE:

-la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021";

-la Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

-la Deliberazione 24 novembre 2020 493/2020/r/rif di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

- la Deliberazione 363/2021/R/rif (MTR_2) con la quale ARERA ha approvato la disciplina Regolatoria e tariffaria del servizio integrato dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, per la determinazione dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (MTR_2);

-la Deliberazione prevede che ciascun gestore predisponga il piano economico finanziario (PEF) per le parti di propria competenza, corredato da una dichiarazione di veridicità e da una relazione per il periodo regolatorio quadriennale 2022-2025;

VISTO il comma 651 dell'art. 1 della legge 147/2013 a mente del quale "il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";

VISTO l'art. 6 dell'Allegato "A" della delibera ARERA 363/2021 "Corrispettivi per l'utenza finale" che prevede "6.1 In ciascun anno a={2022,2023}, o comunque fino a diversa regolazione disposta dall'Autorità in materia di corrispettivi, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui ai commi 2.1, sono definiti:

-l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;

-corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99";

VISTO il DPR 158/99 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per

definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti”;

ATTESO che il DPR 158/99 individua i criteri per la quantificazione delle varie tariffe, composte da quota fissa e quota variabile ed articolate - distinte tra utenze domestiche e non domestiche - sulla base di specifici coefficienti (ka e kb per utenze domestiche; kc e Kd per utenze non domestiche);

VISTO l'art. 1 comma 652 della legge 147/2013 e successive modificazioni, che prevede la possibilità per i comuni “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CHE nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati, nel limite del 50 per cento;

VISTO l'art. 1 della legge 147/2013 e successive modificazioni ed in particolare il comma 653 della legge 147/2013 e successive modificazioni, che prevede “A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

RICHIAMATE le “... Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 363/2021 ...” nelle quali viene dato atto che “... il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...”;

VISTE nel merito, le linee guida interpretative per l'applicazione, per l'anno 2022, del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 del 30 dicembre 2020 del Ministero dell'Economia pubblicate il 28/01/2022 interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, a mente delle quali “Le risultanze dei fabbisogni standard sono a oggi disponibili solo per le regioni a statuto ordinario. Pertanto, la norma recata dal comma 653 in questione non è applicabile nei confronti dei comuni delle regioni a statuto speciale”;

VISTO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2003 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente..”;

VISTO il comma 654 bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;

VISTO l'art. 4, punto 4.6 della Delibera n. 363/2021/R/Rif di ARERA “In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti”;

VISTA la Delibera 18 gennaio 2022 15/2022/R/rif di ARERA sulla Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai fini dell'individuazione dello schema regolatorio secondo nuovi standard minimi tecnici e contrattuali previsti dalla delibera Arera n.15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022, che troverà applicazione a far data dal 01 gennaio 2023;

DATO ATTO che nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Alia è operativo l'Ente di governo d'ambito (EGATO), SRR Palermo provincia EST S.C.P.A. di cui all'art. 3 bis del decreto legge

n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;

DATO ATTO che, il Comune di Alia rientra nella collocazione nel IV quagrande di cui alla delibera citata 15/2022, collocazione che incide sui costi previsionali CQ per la copertura di quanto necessario all'attuazione delle prescrizioni di qualità tecnica e contrattuale;

RICHIAMATA la deliberazione di ARERA del 3 agosto 2021, n° 363/2021/R/RIF, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)";

CONSIDERATO che:

-la Deliberazione n. 389/2023/R/RIF definisce regole e procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti;

-l'articolo 8 della deliberazione sopra richiamata introduce nuove regole per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, definito dall'indicatore Ha, al cui valore di partenza, calcolato tenuto conto dei dati del 2022, sono associati obiettivi annuali di miglioramento o di mantenimento per il 2024 e il 2025 cui seguirà, a partire dal 2026, caso di mancato raggiungimento dei target, una misura di riallocazione dei costi attraverso la valorizzazione di una componente incentivante finalizzata a promuovere il miglioramento del coefficiente medesimo;

-con Deliberazione n. 385/2023/R/RIF l'Autorità ha adottato lo schema-tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidatari e gestori del servizio dei rifiuti urbani introducendo, tra le altre misure, il "Piano Economico Finanziario di Affidamento" (articolo 8 dell'Allegato A alla suddetta deliberazione), e prevedendo che il medesimo sia allegato al contratto e redatto "secondo lo schema-tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 201/2022 per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste";

-con Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/RIF, a far data dal 1° gennaio 2024, l'Autorità ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

a) UR1, a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

b) UR2, a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

-con il comunicato del 10 ottobre 2023, l'Autorità ha reso disponibile una versione preview del tool di calcolo-elaborato nell'ambito delle attività volte alla definizione delle modalità di presentazione dei dati e direzione degli atti, secondo schemi tipizzati, ai sensi di quanto previsto all'articolo 9 della deliberazione 389/2023/R/RIF;

VISTO il DPCM 21 gennaio 2025 n. 24, attuativo dell'art. 57-bis del D.L.n.124/2019, che introduce il cosiddetto bonus sociale Tari per le utenze domestiche in condizioni di disagio economico;

VISTA la delibera n. 133/2025, pubblicata il 1° aprile 2025, con la quale ARERA ha disciplinato in modo puntuale le modalità di finanziamento e gestione del bonus sociale Tari, introducendo una nuova componente tariffaria denominata "PE" (componente perequativa);

DATO ATTO che il bonus sociale non incide sulle tariffe approvate, poiché lo sconto è gestito autonomamente attraverso il sistema SGATE, finanziato tramite la componente PE, secondo quanto previsto dalla delibera ARERA n. 133/2025, senza modifica dei corrispettivi stabiliti per la generalità dell'utenza;

EVIDENZIATO che il PEF in aggiornamento per gli anni 2024/2025 è stato validato dalla SRR Palermo Est, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno 2024, acquisito al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 10030, allegato alla presente proposta sotto la lettera "A", unitamente agli allegati, per formarne parte integrante sostanziale;

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 52 del 28 giugno 2024, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Economico Finanziario TARI per il biennio 2024-2025 come validato dalla SRR Palermo Est;

DATO ATTO che l'importo del Piano Economico Finanziario per il periodo 2024-2025 del Comune/ Gestore al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/rif/ 2021, per l'anno 2025 è il seguente:

PEF per l'anno 2025 di € 595.066,00 così distinto:

-Importo parte fissa per € 138.099,00

-Importo parte variabile per euro 456.967,00;

DATO ATTO che il PEF relativo all'anno 2025, al netto delle riduzioni ammonta ad euro 592.876,00;

CHE la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è così stabilita:

a) 80% a carico delle utenze domestiche;

b) 20% a carico delle utenze non domestiche;

DATO ATTO che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 con i valori dei parametri di Kc e Kd;

VISTO il prospetto Piano tariffario riepilogativo dei costi complessivi anno 2025 quali scaturiti dal PEF, distinti tra costi fissi e costi variabili relativi all'annualità 2025 con coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2025, di cui alla Tabella relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche (All. B);

DATO ATTO che la presente deliberazione ed i documenti contabili dei quali la stessa è corredata, sarà sottoposta all'esame preventivo dell'Organo di revisione per l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 239 del Testo unico degli enti locali;

VISTO l'art. 42, comma 2 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTI:

-l'art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare tributaria locale a mente del quale "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";

-l'art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 a mente del quale "683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia".

-l'art. 5-quinquies del d.l. 228 del 30 dicembre 2021, convertito con modificazioni nella legge 15 del 15 febbraio 2022 che prevede "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art.1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare ipiani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

-il comma 11 art. 43 del decreto aiuti che prevede "All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

-l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

-l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "...A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)"

-l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...";

DATO ATTO che le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro della Camera dei Deputati hanno approvato l'emendamento finalizzato al rinvio dell'approvazione delle tariffe e regolamenti Tari al 30

giugno 2025; in particolare, all'art. 10-bis del testo di conversione del D.L. Pubblica Amministrazione si legge: "Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. ...omississ...";

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione del Commissario Straordinario in funzione di Consiglio comunale n. 26 del 29 luglio 2021 e successive modifiche;

EVIDENZIATO che in applicazione della Sezione PIAO Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con deliberazione di Giunta municipale n.8/2024, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento, il Responsabile di servizio e il Responsabile del settore dichiarano, ciascuno, che propri confronti non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente deliberazione;

ATTESO:

-che con deliberazione del Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, si è proceduto alla Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e all'approvazione del funzionigramma anno 2022;

-che con determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, si è proceduto, con decorrenza 10 maggio 2022, al conferimento incarico alla Dott.ssa Maria Grazia Minnuto quale Responsabile di posizione organizzativa del Settore 2 "Affari Finanziari e Tributi";

VISTA la delibera del Commissario straordinario in funzione di Consiglio comunale n. 32 del 6 agosto 2021 di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 234 bis e seguenti del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 7 del 7 marzo 2022 con la quale veniva approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2022-2036, ai sensi degli articoli 243 bis e seguenti del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione n. 74/2024/PRSP del 15 marzo 2024 prot. CDC n.2585, con la quale la Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione siciliana, ha approvato il Piano di Riequilibrio pluriennale del Comune di Alia, con segnalate prescrizioni;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 81 del 14 novembre 2024 di approvazione Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) 2025/2027;

VISTA la deliberazione n.97 del 17 dicembre 2024 di approvazione Bilancio di previsione 2025/2027 immediatamente esecutiva;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge regionale del 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge n.142/1990, come recepita nella Regione siciliana con legge regionale n. 48/1991 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che tra le altre cose, reca norme in materia di "Ordinamento finanziario e contabile";

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.138 del 29 agosto 2011;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 31 marzo 2016;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2-di approvare per l'anno 2025, le tariffe TARI anno 2025 in adeguamento al PEF 2024-2025, quali risultanti dagli allegati prospetti parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, dando atto dell'attuazione delle disposizioni richiamate nella deliberativa ARERA n. 133/2025 riguardo il Bonus sociale gestito da SGATE e finanziato tramite la componente PE:

-Prospetto Piano tariffario 2025 e coefficienti

-Allegato "A" - Tariffe TARI 2025 prospetto dettagliato;

3-di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno efficacia dal 1° gennaio 2025;

4-di quantificare in € 595.066,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) anno 2025, al lordo delle riduzioni previste dal vigente regolamento, dando atto che le tariffe corrispondono ai costi del PEF

integrato relativo all'anno 2025, a tale gettito complessivo con arrotondamento, si somma l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 504/1992, dasommarsiale tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, pari al 5 %;

5-di stabilire che la TARI verrà riscossa in 3 rate aventi scadenza come segue:

-1°rata scadenza entro il 31/07/2025;

-2°rata scadenza entro il 30/09/2025;

-3°rata scadenza entro il 02/12/2025;

- Unica soluzione scadenza entro il 31/07/2025;

6-di demandare all'Ufficio Tributi di trasmettere telematicamente la presente deliberazione mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in quanto tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.lgs. 15/12/1997, n. 446, dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011 entro la data in fase di pubblicazione;

7-di demandare all'Ufficio competente la pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale dell'Ente;

8-di dare atto:

-che in applicazione della Sezione PIAO Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con deliberazione di Giunta municipale n.8/2024, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento, il Responsabile di servizio e il Responsabile del settore dichiarano, ciascuno, che propri confronti non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente deliberazione;

-che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Provvedimenti – provvedimenti Organi di indirizzo politico, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

9-di _____ dichiarare
la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art.12-comma 2- della legge regionale n.44/91, immediatamente esecutiva.

Il Resp.le del procedimento
Sig.ra Salvatrice Di Marco

Il Resp.le del servizio
Dott.ssa Rosa Rizzotto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt.49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole

Addì, 22-04-2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.MARIA GRAZIA MINNUTO

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole

Addì, 22-04-2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa MARIA GRAZIA MINNUTO

Il Presidente, in prosecuzione (ore 21:22) passa alla trattazione dell'argomento posto al n.4 dell'ordine del giorno concernente l'oggetto. Introduce l'argomento dando parziale lettura della proposta di deliberazione. Dichiarata aperta la discussione ed invita Il Sindaco ad illustrare la proposta ed ai Consiglieri ad iscriversi per intervenire.

/Sono presenti in aula il responsabile del settore2 " Affari finanziari", dott.ssa Maria Grazia Minnuto e il Revisore dei conti, dott. Giuseppe Edoardo Toto /.

/ Alle ore 21.23 escono dall'aula i consiglieri Tripi, Fatta e Gattuso. Presenti. 6/.

Il Presidente, propone la sostituzione quale scrutatore del consigliere Gattuso - assente -, con il consigliere Di Natale (Il consiglio unanime approva).

Il Sindaco, ottenuta la parola, illustra la proposta come da documentazione agli atti.

Il Presidente, accertato che nessun Consigliere chiede di intervenire, esaurita la fase della discussione, sottopone a votazione la proposta di cui all'oggetto. Procedutosi a votazione a scrutinio palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato accertato da Ella con l'assistenza degli scrutatori prima nominati (Di Natale, Fucarino e Miceli A.). Consiglieri in carica 12. Presenti 6. Assenti 6 (Siragusa, Di Prima, Gattuso, Fatta, Tripi e Bossolo). Votanti 6. Voti favorevoli 6 unanimi. Contrari nessuno. Astenuti nessuno. **Pertanto**,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Adeguamento al PEF 2024 – 2025 di cui alla delibera ARERA n. 363/2021 – Approvazione tariffe TARI anno 2025", come riportata nella prima parte del presente verbale;

Udito l'intervento;

Visto l'esito della superiore votazione;

Vista la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali.";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e147-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla responsabile del settore 2 "Affari finanziari", dott.ssa Maria Grazia Minnuto;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 239 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n.267/2000e successive modificazioni ed integrazioni, dal Revisore dei conti, dott. Giuseppe Edoardo Toto, giusta verbale n. 10 del 22 aprile 2025;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;

Visto lo Statuto comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

1-di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Adeguamento al PEF 2024 – 2025 di cui alla delibera ARERA n. 363/2021 – approvazione tariffe TARI anno 2025", di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

SUCCESSIVAMENTE

Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44; Procedutosi a votazione a scrutinio palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato accertato da Ella con l'assistenza degli scrutatori prima nominati (Di Natale, Fucarino e Miceli A.). Consiglieri in carica 12. Presenti 6. Assente 6 (Siragusa, Di Prima, Gattuso, Fatta, Tripi e Bossolo). Votanti 6. Voti favorevoli 6. Contrari nessuno. Astenuti nessuno. **Pertanto**,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Presidente, accertato che nessun Consigliere chiede di intervenire, ed esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 21:30, scioglie la seduta.

La presente deliberazione si compone di n.09 pagine e n. 07 allegati. Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

| | | |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| IL CONSIGLIERE ANZIANO | IL PRESIDENTE | IL SEGRETARIO COMUNALE |
| Dott.ssa Paola DI NATALE | Dott.ssa Maria Grazia ANDOLLINA | Dott. Salvatore Alberto SOMMA |

=====
Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art. 11 della legge regionale n.44/1991, il _____ al n. _____ del Reg. Pubbl., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della Pubblicazione
Angela Valeria GUCCIONE

=====
Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall'Albo Pretorio on-line il _____, senza che siano state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della Pubblicazione
Angela Valeria GUCCIONE

=====
Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data _____
=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line:

[] senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge regionale n. 44/1991, in data _____

[] è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario comunale
Dott. Salvatore Alberto SOMMA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____/2025 Reg. Pubbl.

Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e sino al _____ e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario comunale
Dott. Salvatore Alberto SOMMA

=====
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.